

TRIBUNALE DI NAPOLI

III SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.5.2026, nel giudizio in corso di causa iscritto al ruolo a.c. r.g.21975-1/2025, pendente tra

Parte_1

contro

Controparte_1

come in atti individuati, rappresentati e difesi,

premesso che il presente giudizio è stato introdotto con un ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., proposto in corso di causa, relativamente all'opposizione a decreto ingiuntivo n.ro 4692/25, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto alla *Controparte_1* di pagare a

Parte_1 la somma di € 1.605.053,44 a titolo di rimborso, ex art.2473 c.c., del valore della sua quota di partecipazione societaria;

lette le difese della resistente al ricorso e opponente al decreto ingiuntivo menzionato circa la presenza della clausola di compromesso arbitrale nello statuto societario che involgerebbe il presente giudizio; osservato che ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale è devoluta ad arbitro, con decisione rituale e secondo diritto, ogni lite tra soci e società e che la presente lite rientra nel perimetro dei fatti costitutivi della competenza arbitrale con riguardo al giudizio di merito;

ritenuto che la difesa dell'opposto sul punto è infondata dal momento che la previsione statutaria, art. 9, circa la facoltà del socio di adire il tribunale ex art. 2473 c.c. per stimare il valore della quota, non costituisce alcuna eccezione alla competenza arbitrale prevista all'art. 25, bensì costituisce la normale procedimentalizzazione dell'arbitraggio camerale in materia, peraltro già esperita;

richiamata la sentenza Cass. SS.UU. 24153/2013 che qualifica la controversia circa la competenza del giudice ordinario o dell'arbitrato rituale come una questione di competenza;

osservato che il presente ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è introdotto per assicurare, nelle more del giudizio di opposizione, la capienza della società a fronte della verosimiglianza del diritto di credito accertato nel provvedimento monitorio;

ritenuto che, declinando i principi menzionati al giudizio di merito in cui è incardinato il presente ricorso, è verosimile affermare l'incompetenza del giudice ordinario a decidere del diritto alla liquidazione della quota, in favore dell'arbitrato rituale, e che in tal senso ai sensi dell'art. 669 *novies* c.p.c. qualsiasi provvedimento di natura cautelare sarebbe destinato a divenire inefficace ed essere

revocato con la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale, mentre sarebbe poi revocato il decreto ingiuntivo sotteso al ricorso medesimo, cfr. Cass. ord. 4903/2022, facendo venire meno il titolo per il sequestro,

p.t.m.

- rigetta il ricorso;
- spese al definitivo.

Napoli, 15.6 2026

Il giudice
Dott. Mario Fucito